

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P1795/4113 sott. 149

Roma, 21 ottobre 1997

OGGETTO: Circolare n° 17 dell' 11 ottobre 1988 – Chiarimenti. –

Con riferimento alle note cui si risponde si precisa che le distanze di sicurezza previste dalla circolare n. 10/69 sono applicabili alle stazioni di rifornimento in sede propria, vale a dire ad impianti che insistono su un'area privata ad essi esclusivamente destinata.

Sono pertanto escluse le stazioni di rifornimento non ubicate in sede propria bensì su aree pubbliche.

Ciò premesso per il caso di che trattasi, qualora il distributore stradale di carburanti sia ubicato in sede propria, si è del parere che la distanza di sicurezza di 9 m deve essere riferita all'edificio adibito a bar escludendo pertanto eventuali strutture provvisorie all'aperto quali tettoie, tendoni etc.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Mantova, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale.

Questo Ispettorato, dopo aver analizzato i contenuti della richiesta, ritiene che la tettoia esterna oggetto del quesito, debba essere considerata parte integrante dell'adiacente bar. Per questa ragione, si ritiene necessario che la distanza da osservarsi tra la colonnina miscelatore ed il perimetro esterno della tettoia dovrà essere almeno 9 mt., così come previsto dalla Circolare n. 17 dell' 11.10.88 recante modifiche alla Circolare n. 10 del 10.02.69.

Parere del Comando

Durante il sopralluogo effettuato presso un distributore stradale di miscela, benzina e gasolio, si è avuto modo di accertare che nelle vicinanze dell'impianto esiste un bar di superficie mq. 180 che osserva la distanza di sicurezza di 10 mt. dalla colonnina miscelatore (olio e benzina super sz pb) più prossima.

Il bar però usufruisce anche di una tettoia esterna con una impalcatura di circa mq. 36 dove, specie nella stagione estiva, vengono installati i tavoli per i clienti.

Detta tettoia si sviluppa verso il distributore fino ad una distanza di mt.4.70 dalla citata colonnina erogatrice (vedere planimetria allegata).

Per una corretta applicazione delle norme contenute nella circolare n. 17/88, si chiede se la tettoia debba essere considerata parte del bar e quindi osservare la distanza di mt. 9 dalla colonnina di benzina.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)